



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

Via E. d'Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis
C.F. \ p. I.V.A. 00068380955
www.comune.sanveromilis.or.it

Tel 0783 – 460110
Fax 0783 – 460130
protocollo@comune.sanveromilis.or.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/3 / 2013 con deliberazione N° 9
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale;

SOMMARIO

TITOLO I – REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE	
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Oggetto del referendum – Esclusioni	3
TITOLO II - CAPO I – REFERENDUM CONSULTIVO	
Art. 3 - Potere di iniziativa referendaria	3
Art. 4 - Effettuazione del referendum	3
Art. 5 - Sospensione e revoca del referendum	3
Art. 6 - Commissione per il referendum – Costituzione – Compiti	4
Art. 7 - Commissione per il referendum – Funzionamento	4
Art. 8 - Compensi ai componenti della commissione	4
Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali	4
Art. 10 - Procedimento istruttorio	4
Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale	4
CAPO II – REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSTO DAI CITTADINI	
Art. 12 - Comitato promotore	5
Art. 13 - Contenuto della proposta referendaria	5
Art. 14 - Raccolta delle firme	5
Art. 15 - Autenticazione delle firme	5
Art. 16 - Ammissibilità del referendum	5
CAPO III – INDIZIONE	
Art. 17 - Indizione del referendum	6
TITOLO III – LA PROPAGANDA ELETTORALE	
Art. 18 – Spazi destinati alla propaganda elettorale	6
Art. 19 – Domande per la concessione di spazi per effettuare propaganda	6
Art. 20 – Assegnazione degli spazi	6
Art. 21 – Raggruppamenti di gruppi politici affini	7
Art. 22 – Assegnazione degli spazi nel caso di più referendum	7
Art. 23 – Divieto di cessione o scambio degli spazi assegnati	7
Art. 24 – Affissione di materiale elettorale - Indicazione della sigla dell'organizzazione	7
Art. 25 – Divieto di propaganda fuori dagli spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta	7
Art. 26 – Divieto di propaganda figurativa a carattere fisso	7
Art. 27 – Divieto di propaganda	7
TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO ELETTORALE	
Art. 28 – Ufficio elettorale di sezione	7
Art. 29 – Disciplina della votazione	7
Art. 30 – Operazioni di scrutinio	8
Art. 31 – Esito del referendum	8
Art. 32 – Scheda per la votazione	8
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 33 – Tutela dei dati personali	8
Art. 34 – Pubblicità del regolamento	8
Art. 35 – Casi non previsti dal presente regolamento	8
Art. 36 – Entrata in vigore	8

ALLEGATI:

1. Proposta di referendum
2. Richiesta di referendum
3. Modello della scheda di votazione

TITOLO I – REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum consultivo previsto dagli artt. 70 e 71 dello Statuto Comunale e del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Oggetto del referendum – Esclusioni

1. Il referendum consultivo, ai sensi degli art. 70 e 71 dello Statuto, può riguardare materie di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe dei servizi;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su provvedimenti di rilevanza interna di organizzazione e di funzionamento degli organi;
- d) su materie già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) espropriazione per pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine.

Non possono, inoltre, essere indetti referendum consultivi sulle seguenti materie:

- a) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- d) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- e) materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale.

TITOLO II

CAPO I – REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3 - Potere di iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo può essere richiesto:

- a) dal consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
- b) dal 20% del corpo elettorale.

Art. 4 - Effettuazione del referendum

1. Ogni anno può aver luogo una sola consultazione referendaria in una domenica dei mesi di marzo/aprile/maggio.

2. Nella consultazione sono ammessi non più di due referendum. Le consultazioni promosse dal consiglio comunale non concorrono alla determinazione del numero massimo dei referendum ammissibili nell'anno e possono tenersi in qualsiasi periodo dell'anno. Se sono state presentate più richieste, l'ammissione è determinata dall'ordine di presentazione e, i referendum eccedenti, si svolgono l'anno successivo.

3. In nessun caso è consentito l'abbinamento del referendum consultivo comunale con altre operazioni di voto.

Art. 5 - Sospensione e revoca del referendum

1. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale:

- a) tutte le operazioni preparatorie dei referendum sono sospese e riprenderanno il loro corso a partire dal 90° giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti;
- b) i referendum già indetti dovranno svolgersi entro 120 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti.

2. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei nuovi eletti:

- a) i promotori, nel caso di referendum richiesti dai cittadini, hanno facoltà di revocare la richiesta;
- b) il consiglio comunale potrà revocare la deliberazione relativa al referendum di iniziativa consiliare.

3. Qualora il Consiglio Comunale accolga le richieste dei quesiti referendari non si procederà al referendum.

Art. 6 - Commissione per il referendum – Costituzione – Compiti

1. La commissione per il referendum è così composta:

- a) Segretario comunale, che la presiede;
- b) Responsabile servizi amministrativi;
- c) Ufficiale elettorale.

È costituita con decreto del sindaco entro 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale e, comunque, entro 3 giorni dalla presentazione o approvazione della richiesta referendaria.

2. Con lo stesso decreto, è nominato il segretario della commissione tra i dipendenti comunali.

3. La commissione per i referendum consultivi:

- a) si esprime sulla ammissibilità delle richieste referendarie;
- b) vigila sul regolare svolgimento delle consultazioni referendarie;
- c) svolge funzioni di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali.

Art. 7 - Commissione per il referendum – Funzionamento

1. La commissione per il referendum, nel rispetto del presente regolamento, è convocata dal presidente e si riunisce presso la segreteria comunale.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Per le decisioni è prescritta la maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Compensi ai componenti della commissione

1. Ai componenti della commissione, non spetta alcun compenso.

Art. 9 - Presentazione della richiesta di referendum da parte dei consiglieri comunali

1. Il consiglio comunale può deliberare, in qualsiasi momento, l'indizione di referendum consultivo anche prima di procedere all'approvazione dei provvedimenti.

2. La proposta di referendum consultivo è presentata al Sindaco dai componenti del consiglio stesso nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale ai fini della convocazione del consiglio. L'iniziativa della proposta di referendum può essere attivata inoltre dalla Giunta comunale.

3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere il quesito formulato in modo univoco e semplice.

Art. 10 - Procedimento istruttorio

1. Il Sindaco entro tre giorni dal ricevimento, invia copia della richiesta di referendum consultivo alla commissione di cui al precedente art. 6 per il parere di competenza.

2. La commissione, entro i 10 giorni successivi, procede all'esame della richiesta attenendosi ai seguenti principi:

- a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;
- b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
- c) propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.

3. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con i sottoscrittori della richiesta anche per quanto concerne l'eventuale concentrazione di più richieste referendarie.

4. La Commissione delibera sull'ammissibilità o meno del referendum a maggioranza assoluta dei voti.

5. La commissione, entro il termine di cui al precedente comma 2, invia il relativo verbale al sindaco.

Art. 11 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di cui al precedente art. 10, dispone la convocazione del consiglio comunale iscrivendo all'ordine del giorno la sola trattazione della richiesta referendaria.

CAPO II – REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSTO DAI CITTADINI

Art. 12 - Comitato promotore

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo, costituitisi in «comitato promotore», devono presentare al protocollo generale del comune proposta scritta, su modello conforme all'allegato A). Il responsabile del servizio restituirà una copia dell'istanza con annotati gli estremi della avvenuta registrazione a protocollo.
2. I cittadini promotori, non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune alla data dell'ultima revisione elettorale, alla proposta di referendum devono allegare una breve relazione sui motivi della richiesta referendaria. L'ufficio elettorale comunale certificherà, in calce alla richiesta, l'effettiva iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i richiedenti.

Art. 13 - Contenuto della proposta referendaria

1. La richiesta di referendum deve indicare:
 - a) l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini semplici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta;
 - b) quattro promotori, due effettivi e due supplenti, per le eventuali comunicazioni concernenti il referendum proposto.
2. La commissione referendaria si pronuncia sulla ammissibilità del referendum.

Art. 14 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme pari a non meno del 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, deve essere effettuata su fogli di carta libera, modello conforme all'allegato B), sottoposti all'approvazione della commissione per il referendum di cui all'art. 6.
2. Ciascun foglio deve recare, stampato a cura dei promotori, il quesito formulato nell'istanza del referendum.
3. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, prima dell'uso, per la vidimazione, alla segreteria comunale.
4. Il segretario comunale appone su ciascun foglio, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce, senza ritardo, ai promotori che ne rilasciano ricevuta.
5. La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.
6. Il termine per la raccolta delle firme è di 3 mesi.

Art. 15 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, comune di residenza, luogo e data di nascita.
2. La firma deve essere autenticata dal Sindaco, dagli assessori e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso, deve essere indicato il numero delle firme raccolte.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque, impedito ad apporre la propria firma.
5. Il Sindaco per quanto di competenza adotta le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari predeterminati, delle persone preposte alla autenticazione.

Art. 16 - Ammissibilità del referendum

1. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritte dallo Statuto e dal presente regolamento, delibera la commissione per il referendum, entro 20 giorni dal deposito della richiesta stessa.
2. La commissione, nel termine di cui al punto precedente, procede all'esame della richiesta attenendosi ai seguenti principi:
 - a) verifica che il referendum non riguardi materie in cui non è ammesso secondo le norme dello statuto e del presente regolamento;
 - b) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
 - c) propone la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia.

3. La commissione, quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con i sottoscrittori della richiesta anche per quanto concerne l'eventuale concentrazione di più richieste referendarie.
4. La Commissione delibera, sull'ammissibilità o meno del referendum a maggioranza assoluta dei voti.
5. La commissione invia il relativo verbale al sindaco.
6. Qualora la commissione per il referendum riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per l'eventuale sanatoria o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza

CAPO III – INDIZIONE

Art. 17 - Indizione del referendum

1. Il verbale relativo all'esame di ammissibilità del referendum deve essere trasmesso al Sindaco entro i 5 giorni successivi allo scadere del termini di cui al comma 1 dell' art . 16.
2. Il Sindaco, con le procedure di cui al precedente art. 11, comma 1, convoca il consiglio comunale che stabilirà la data di svolgimento del referendum in una domenica compresa tra il 50° e il 90° giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare, ovvero dalla dichiarazione di ammissibilità nel caso di referendum su iniziativa dei cittadini.
3. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a consultazione popolare;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;

TITOLO III – LA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 18 – Spazi destinati alla propaganda elettorale

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione, la Giunta comunale stabilisce nei centri abitati a maggiore densità demografica e maggiormente frequentati, speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale, di sufficiente dimensione per soddisfare possibilmente tutte le richieste avanzate, ai sensi dell'art.19.
2. Le operazioni di cui al primo comma devono, in ogni caso, conciliarsi con le caratteristiche architettoniche e con le esigenze urbanistiche dei luoghi individuati per l'ubicazione dei tabelloni.
3. I tabelloni devono essere installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o vedute panoramiche e da non impedire il traffico.
4. Gli spazi singoli sono delimitati nella misura fissa in mt 0.80 di base x 1 di altezza.
5. Gli spazi, nella misura del 20%, sono riservati per le comunicazioni istituzionali non propagandistiche.

Art. 19 – Domande per la concessione di spazi per effettuare propaganda

1. Entro il diciottesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i gruppi promotori, i partiti ed i gruppi politici, le associazioni, fondazioni e comitati, presenti a livello comunale, che si siano costituiti almeno un anno prima rispetto alla data di indizione del referendum consultivo, possono chiedere al Sindaco la concessione di spazi per effettuare la propaganda elettorale.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere avanzate da un rappresentante dell'organizzazione e sottoscritte con firma autenticata ai sensi di legge.
3. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo non possono essere accolte.

Art. 20 – Assegnazione degli spazi

1. La Giunta comunale, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, procederà all'esame delle domande presentate non accogliendo quelle prodotte in difformità a quanto stabilito nel precedente art. 19.
2. Alle domande accolte deve essere attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione.

Art. 21 – Raggruppamenti di gruppi politici affini

1. Nel caso in cui le domande, validamente presentate ai termini dell'articolo 19, superassero l'oggettiva disponibilità del Comune di predisporre riquadri per ogni centro abitato, sufficienti a soddisfare ogni richiesta, la Giunta comunale, sentiti i richiedenti, opererà raggruppamenti tra le diverse richieste avanzate da gruppi politicamente affini considerandoli gruppo unico.

Art. 22 – Assegnazione degli spazi nel caso di più referendum

1. In caso di più referendum consultivi i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, nonché i gruppi promotori del referendum, possono ottenere un solo spazio per l'affissione di manifesti di propaganda relativi a tutti i referendum in ogni centro abitato individuato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1 del presente regolamento.

Art. 23 – Divieto di cessione o scambio degli spazi assegnati

1. E' fatto assoluto divieto di cedere o scambiare gli spazi assegnati dalla Giunta comunale per la propaganda elettorale.

Art. 24 – Affissione di materiale elettorale - Indicazione della sigla dell'organizzazione

1. Il materiale elettorale affisso negli appositi spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta comunale, al fine di cui all' art.23, deve indicare la sigla dell'organizzazione.
2. Il materiale elettorale mancante dell'indicazione di cui al primo comma del presente articolo, quello indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo, prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, deve essere, a cura del Sindaco, immediatamente defisso.

Art. 25 – Divieto di propaganda fuori dagli spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta

1. Dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, non è consentita l'affissione di manifesti o stampati inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione elettorale, negli spazi destinati alle normali affissioni.

Art. 26 – Divieto di propaganda figurativa a carattere fisso

1. Dalla data di adozione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento di cui all'art. 20, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, inerente al quesito referendario. E' vietato, altresì, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Art. 27 – Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente a quello fissato per la votazione non è consentita alcuna forma di propaganda.

TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 28 – Ufficio elettorale di sezione

1. L'ufficio di Sezione per le consultazioni è composto da:
- Un Presidente di Seggio, nominato dalla Commissione Elettorale comunale, scelto tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, per il Comune di San Vero Milis;
- Un Segretario, nominato dal Presidente di Seggio;
- Due Scrutatori, nominati dalla Commissione Elettorale comunale scelti tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale ,
2. Ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione, tenuto conto che le operazioni di voto si concludono in una sola giornata, è corrisposto un compenso nella misura pari a quello fissato in applicazione dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modifiche e integrazioni, riferito ad un solo quesito referendario.

Art. 29 – Disciplina della votazione

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, hanno diritto di partecipazione ai referendum.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. L'ufficio elettorale di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.
4. Le operazioni di voto iniziano entro le ore 8 e terminano alle ore 21 dello stesso giorno di votazione.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo, per le operazioni di voto trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni negli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

Art. 30 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono sino ad esaurimento delle stesse.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione, viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
4. Per le operazioni di scrutinio trovano applicazione le norme di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, nonché le «istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione» emanate, in occasione dell'ultimo referendum, dal Ministero dell'interno.

Art. 31 – Esito del referendum

1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 32 – Scheda per la votazione

1. Alla stampa delle schede di votazione, conformi all'allegato C), la cui spesa farà carico al bilancio comunale, provvede il responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 34 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. A tale scopo ne viene mantenuta la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune anche dopo la scadenza dei termini di pubblicazione.

Art. 35 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili:
 - a) la legge 25 marzo 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza dei termini di pubblicazione previsti dallo Statuto Comunale.

VIDIMAZIONE	
Timbro	 li IL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO
(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

RELAZIONE

QUESITO REFERENDARIO

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è

.....

n.	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	COMUNE DI RESIDENZA	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

<i>n.</i>	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO COMUNE DI RESIDENZA	<i>Firma</i>	<i>Riservato al comune</i>
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)

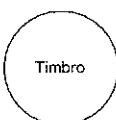
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Io sottoscritto _____ attesto
che le suestese firme sono state apposte in mia presenza da n. _____
(.....)

(indicare il numero in cifre e in lettere)

sottoscrittori da me identificati per conoscenza personale.

San Vero Milis, li.....



Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ufficio Elettorale

CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

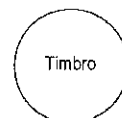
Viste le liste elettorali generali;

CERTIFICA

che i n. cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste
elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

San Vero Milis, li

Il Sindaco



VIDIMAZIONE	
Timbro	, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIESTA DI REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO
(Art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di
nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in
questo foglio ed in numero..... atti separati

SOTTOSCRIVONO

la richiesta di referendum consultivo comunale sul seguente quesito

QUESITO REFERENDARIO

I sottoscritti firmatari esprimono il consenso e sono a conoscenza del fatto che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono altresì informati del loro diritto, in forza dell'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di ottenere la conferma dell'esistenza di tali dati, la cancellazione, la anonimazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei medesimi, nonché della facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati. Sono altresì informati del fatto che titolare dei dati è

n.	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	COMUNE DI RESIDENZA	Firma	Riservato al comune
					Numero di iscrizione nella lista elettorale generale
1					
2					
3					
4					
5					
6					



n.	COGNOME E NOME	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO COMUNE DI RESIDENZA	Firma	Riservato al comune
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

La firma qui apposta vale come consenso a norma dell'art. 23 del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)

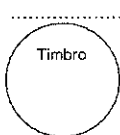
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Io sottoscritto _____ attesto
che le suestese firme sono state apposte in mia presenza da n. _____
(.....)

(indicare il numero in cifre e in lettere)

sottoscrittori da me identificati per conoscenza personale.

San Vero Milis, li.....

.....
 Timbro Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

Ufficio Elettorale

CERTIFICATO COLLETTIVO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

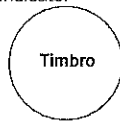
Viste le liste elettorali generali;

CERTIFICA

che i n. cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste
elettorali di questo comune al numero a fianco di ciascuno indicato.

San Vero Milis, li

Il Sindaco

 Timbro

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO DI CUI
ALL'ART. 8, COMMA 3, DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI APPROVATO CON D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267,
E AGLI ART. 70 E 71 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM CONSULTIVO QUESITO: SI NO
--

Segue allegato C

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO data COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR) SCHEDA PER LA VOTAZIONE FIRMA DELLO SCRUTATORE Timbro

[Handwritten signature]

